



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo Carvisiglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10794 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:

TRA

Parte_1

VIA

MAFFEI N. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferlito

Attore Opponente

E

Controparte_1

rappresentata e difesa dagli

Avvocati Stefano Salvi e Valentina Tarducci

Convenuta Opposta

All'udienza del 1° aprile 2025, sono state precisate le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice:” *conclude come da atto di citazione e da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc; in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.*”.

Per parte convenuta:” *conclude come da comparsa di costituzione e risposta; in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Condominio dello stabile posto in Parte_1 via Maffei n. 17 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2169/2024, con il quale il Tribunale di Firenze ha ordinato allo stesso di effettuare il pagamento di euro € 197.412,48, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1 a titolo di rimborso delle spese tecnico-professionali sostenute dalla società ricorrente per le pratiche edilizie inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto inter partes.

L'opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio, sollevando, in via preliminare, EXCEPTIO COMPROMISSI in relazione all'art. 25 del contratto di appalto, il quale prevede una clausola compromissoria; nel merito, contestando integralmente la pretesa creditoria azionata ex adverso.

Si è costituita Controparte_1 la quale, riguardo all'eccezione preliminare dell'attore, ha dedotto che *“per ammissione della stessa opponente, il patto di compromesso in arbitri non osta alla richiesta e all'emissione di decreto ingiuntivo. Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SU, n. 21550/17; Cass. 5265/11), il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria anche quando il contratto prevede una convenzione arbitrale. Ne consegue che la società CP_1 ha posto in essere un'attività processuale legittima, non compatibile con la “soccombenza” e giustificata dall'ingenza delle spese anticipate per l'esecuzione dei lavori presso il Condominio”*.

Nel merito, la convenuta, contestata l'opposizione avversaria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 2169/24 provvisoriamente esecutivo ex art 648 cpc; Nel merito, in tesi, respingere l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2169/24 perché infondata in fatto e in diritto e*

comunque non provata e, per l'effetto, confermarlo integralmente, con vittoria di spese e di onorari. In subordinata ipotesi, per il caso di accoglimento dell'eccezione di compromesso in arbitri, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti. In ipotesi di revoca e/o dichiarazione di inefficacia del provvedimento monitorio opposto, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze condannare il [Controparte_2], in persona dell'Amministratore pro tempore, per le causali di cui in narrativa, al pagamento dell'importo di euro 197.412,48 ovvero della somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia, con vittoria di spese e onorari".

La causa, istruita unicamente in via documentale, è stata discussa ex art.281 sexies cpc. all'udienza del 1° aprile 2025.

2. Deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente con riferimento alla clausola compromissoria prevista dall'art. 25 del contratto di appalto inter partes, il quale stabilisce che *"per qualunque controversia fra le parti in relazione al presente Contratto, alla validità, interpretazione ed esecuzione del medesimo e alla esecuzione delle attività qui previste, che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti entro quindici giorni dal suo insorgere, sarà esclusivamente competente un collegio arbitrale composto da tre arbitri, ai sensi del Regolamento di Arbitrato (il "Regolamento") della Camera Arbitrale della Camera Civile di Firenze".*

D'altra parte, è pacifico che la presente controversia, in tema di spese tecnico-professionali asseritamente sostenute dalla società ricorrente per le pratiche edilizie inerenti all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto de quo, sia riconducibile all'oggetto della clausola arbitrale.

Orbene, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola

compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (cfr. in questi termini Cass. n. 25939/2021, che richiama Cass. n. 5265/2011, n. 365/1983 e n. 1852/1976)

Tanto premesso, nel caso di specie, trattandosi di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, deve dichiararsi l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 819-ter, comma I, c.p.c. e disporsi la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato nullo e revocato.

Infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti agli arbitri, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .

3. Non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali, considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio, nonostante la presenza della clausola arbitrale, è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione (v. in questi termini Tribunale di Milano, 23 giugno 2022, n. 5606 sub doc. 4 fasc. parte attrice).

In forza del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate alla stregua dei parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e

l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, vanno, dunque, poste a carico dell'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze per sussistenza di clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819-ter, comma I, c.p.c.;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disponendone la revoca;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza, entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al collegio arbitrale;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;

Firenze, 1° maggio 2025

Il Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia